



**Bruxelles, 24 ottobre 2022
(OR. en)**

**13980/22
ADD 1**

**EF 316
ECOFIN 1086
DELECT 193**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2022) 7536 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7536 final - ANNEX.

All.: C(2022) 7536 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.10.2022
C(2022) 7536 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è inserita la sezione 2 bis seguente:

"SEZIONE 2 bis

Garanzie pubbliche

Fino al [OP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni che si applicano a una garanzia emessa da una banca centrale di cui alla sezione 2, punto 2, soddisfa tutte le condizioni seguenti per essere accettata come garanzia a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

- (a) è esplicitamente emessa o garantita da uno dei soggetti seguenti:
 - (a) un'amministrazione centrale nel SEE;
 - (b) amministrazioni regionali o autorità locali nel SEE, qualora non vi sia nessuna differenza di rischio tra le esposizioni delle amministrazioni regionali o delle autorità locali e quelle dell'amministrazione centrale di tale Stato membro in ragione degli specifici poteri di imposizione fiscale delle prime e dell'esistenza di un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default;
 - (c) la European Financial Stability Facility, il meccanismo europeo di stabilità o l'Unione, se applicabile;
 - (d) una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹, stabilita nell'Unione;
- (b) la CCP può dimostrare di avere un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna condotta dalla CCP stessa;
- (c) è denominata in una delle seguenti valute:
 - (a) una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;
 - (b) una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;
- (d) è irrevocabile, incondizionata e gli enti che la emettono o la garantiscono non possono avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;
- (e) può essere onorata all'interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce e non è soggetta ad alcun vincolo regolamentare, giuridico od operativo o pretese di terzi.

Ai fini della lettera b), la CCP si avvale, nell'eseguire la valutazione di cui a tale lettera, di una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni."

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).